COMMISSIONE V

DIFESA

LXXXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 9 FEBBRAIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

INDICE	
	PAG.
Congedi :	
Presidente	525
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (1733)	525
•	535
Presidente 525, 526, 527, 532, 533, 534, Valandro Gigliola, Relatore 525,	529.
valandro Gigliola, Networe 525, 532, 534,	535
Azzı 526, 532,	
Spiazzi	
CARRON	535
VACCARO, Sottosegretario di Stato per la	
difesa	535
DE CARO RAFFAELE	527
Vocino 527,	528
GUERRIERI FILIPPO 527,	535
TANASCO 527, 533,	534
GUADALUPI 527, 530, 534,	535
Murgia	527
CUTTITTA	-533
DAL Pozzo	528
COPPI ALESSANDRO 528, 534,	535
GEUNA	
CODACCI PISANELLI 530, 531, 534,	535
MEDA 531, 532,	
BOTTONELLI	
PAGLITICA 534	

La seduta comincia alle 9,55.

COPPI ALESSANDRO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Orlando.

Discussione e rinvio del disegno di legge: Condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (1733).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari», già approvato dalla competente Commissione del Senato.

Il relatore, onorevole Valandro Gigliola, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VALANDRO GIGLIOLA, Relatore. Come è noto, esistono delle precise disposizioni che regolano il matrimonio dei militari, in base alle quali l'ufficiale in servizio permanente, sia egli in effettivo servizio o sia in disponibilità o in aspettativa, o sospeso dall'impiego, quando voglia contrarre matrimonio, deve ottenere in precedenza l'assenso del

Capo dello Stato; mentre, per i sottufficiali, l'autorizzazione a contrarre matrimonio è concessa, per delega del Ministro della difesa, dal comandante militare territoriale nella cui giurisdizione si trova il Corpo al quale il richiedente appartiene. Per i militari di truppa, invece, il permesso è concesso dal comandante del Corpo o di reparto autonomo, per delega del Ministro della difesa. (nn. 504, 505, 506 del Regolamento di disciplina militare).

La sanzione che segue alla violazione del precetto è grave, in quanto comporta la cessazione dal servizio permanente (vedi decretolegge 11 marzo 1926, n. 397, articolo 41).

Il provvedimento di condono, sottoposto al nostro esame è, più che una nuova concessione, una estensione nel tempo di un provvedimento precedente, ossia del decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1514, il quale all'articolo 1 così stabilisce: « In base a giudizio insindacabile del Ministro competente, possono essere condonate, a domanda degli interessati, le sanzioni inflitte o da infliggere ai militari per infrazioni alle disposizioni di legge sul matrimonio commesse durante il periodo dal 10 giugno 1940 al 28 febbraio 1947 ».

Il disegno di legge, nel testo ministeriale, prevedeva l'estensione fino al 31 dicembre dello stesso 1947, ma la IV Commissione permanente del Senato fu dell'avviso di modificarlo estendendo il condono a tutte le infrazioni commesse dal 1º marzo 1947 al 31 dicembre 1948.

Il provvedimento in parola, che a prima vista sembra suonare eccessiva indulgenza di fronte a violazioni di una legge di disciplina militare, in realtà è ispirato a motivi di ragionevole umanità. Si tratta di matrimoni contratti senza l'assenso dell'autorità, ma per i quali probabilmente l'assenso non si sarebbe ottenuto; matrimoni del tormentato dopoguerra (una decina in tutto. per quanto riguarda gli ufficiali) contratti per sanare delle situazioni irregolari, delle situazioni di grave disagio morale, per cui la coscienza degli interessati si è trovata a dovere scegliere fra la trasgressione della legge del dovere e quella del regolamento militare. Essi hanno scelto l'obbedienza all'imperativo morale ed hanno infranto il regolamento, e con ciò si sono assunti tutte le responsabilità, hanno affrontato tutte le conseguenze, anche la perdita del posto, che significa perdita del pane quotidiano.

Decisioni come queste indicano una certa dirittura morale che il legislatore non deve disprezzare, per cui siamo convinti di poter accogliere ed approvare il presente disegno di legge con la sicurezza di fare una cosa giusta.

Ci possiamo solamente chiedere: ma c'era proprio bisogno di una legge? Ecco: se l'infrazione al regolamento di disciplina militare fosse un reato, l'atto di clemenza sarebbe concesso come amnistia o indulto dal Presidente della Repubblica, ed in questo caso sarebbe stata necessaria una legge di delega, ma non è reato e perciò la legge di delega non è necessaria. D'altra parte, se non è reato, la colpa del militare è tuttavia sempre violazione di una norma avente forza di legge, e non di una disposizione che si possa paragonare alle disposizioni di carattere amministrativo, e il condono, pertanto, non può discendere da un semplice decreto presidenziale, bensì deve discendere da un atto legislativo.

Fatte queste precisazioni, non mi resta che raccomandare il disegno di legge all'approvazione degli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AZZI. Già precedentemente, in un mio intervento alla Camera, in sede di discussione del bilancio del Ministero della difesa, riferendomi all'articolo della Costituzione che stabilisce l'organizzazione dell'esercito secondo lo spirito democratico della Repubblica italiana, misi in evidenza l'opportunità di modificare, in senso più largo, le norme attualmente vigenti sul matrimonio degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, norme che, mi sembra, risalgono ai tempi dell'esercito piemontese, quando l'ufficiale era tratto da una casta molto ristretta che aveva determinati requisiti di nobiltà. D'altra parte, la dimostrazione che anche nelle alte sfere governative si sia entrati nell'ordine di idee di modificare tali norme è data dal fatto che la limitazione riguardante il vincolo dotale, pur essendo ancora in vigore come legge, è tuttavia sospesa in sede di applicazione.

Per queste ragioni concordo con l'onorevole relatore, esprimendo la speranza, inoltre, che quanto prima si addivenga ad una completa modificazione delle norme riguardanti il matrimonio dei militari.

SPIAZZI. Concordo con l'onorevole Azzi, pur esprimendo delle riserve per quanto riguarda le restrizioni che si vorrebbe venissero soppresse. La moralità della donna, futura sposa di un militare, non deve essere trascurata. Tutti possiamo cadere, anche gli uomini di ingegno. La donna possiede arte ed astuzia. Perciò ritengo necessario

che in una istituzione così morale come l'Esercito, come in tutte le Forze armate, vigano delle norme che impongano il giudizio delle superiori autorità.

CARRON. La legge che stiamo esaminando vale anche per i carabinieri, le guardie di finanza e di pubblica sicurezza?

PRESIDENTE. Per i carabinieri si, perché fanno parte effettivamente delle Forze armate, ma per gli altri no.

CARRON. Ritengo che sia opportuno estendere la proroga fino al 31 dicembre 1949, per sanare una volta per sempre tutte le situazioni irregolari. Ne esistono, per esempio, nella Venezia Giulia, per matrimoni contratti quando vi era ancora il Governo militare alleato.

VACCARO, Sottosegretario di Stato per la difesa. In questo caso, il disegno di legge dovrebbe ritornare al Senato. Ma dal 1948 non vi sono state più infrazioni del genere.

CARRON. Mi-risulta, invece, che se ne sono verificate, anche fra le guardie di pubblica sicurezza.

VACCARO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Per quanto riguarda le guardie di finanza e di pubblica sicurezza, faccio osservare all'onorevole Carron che la questione non è di nostra competenza, in quanto appartengono a Corpi dipendenti da altre amministrazioni.

DE CARO RAFFAELE. Condivido le considerazioni, sul profilo morale della questione, svolte dall'onorevole Spiazzi. Debbo osservare, però, che il Ministro ha la facoltà e non l'obbligo di applicare il condono: il che vuol dire che non esiste più la preoccupazione manifestata dall'onorevole Spiazzi, perché il Ministro esaminerà caso per caso le diverse situazioni; quindi, mi pare che non sia il caso di fare alcuna proposta.

SPIAZZI. E in effetti io non ho proposto nulla.

VOCINO. Mi associo alla proposta dell'onorevole Carron, perché mi risulta che vi sono 4 o 5 ufficiali — non più — che, non per colpa loro, ma degli eventi, si trovano in posizione irregolare; del resto, aderendo alla proposta del collega Carron potremmo agevolmente favorire questi pochi ufficiali, senza tuttavia spostare i cardini della questione né intaccare i principì morali della legge stessa.

GUERRIERI FILIPPO. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Vocino.

TANASCO. Desidero mettere in evidenza le caratteristiche del condono. A rigore il condono dovrebbe significare la concessione di un beneficio a tutti coloro che si trovano in una determinata situazione. Nel caso in esame, non si può parlare propriamente di condono, in quanto è in facoltà del Ministro concederlo o meno. Si dovrebbe chiamarlo « condono condizionato ».

Ora, io non so se vi siano molti o pochi casi; comunque, se son pochi, perché non si mettono tutti nella stessa condizione?

GUADALUPI. L'osservazione del collega Tanasco c'impone di valutare attentamente la vera portata delle norme in esame. Bisogna chiarire se si intende lasciare al Ministro la facoltà di concedere il condono, oppure se si vuole metterlo nelle condizioni di doverlo concedere. Nel primo caso il Ministro può benissimo non concedere il condono senza che gli si possa muovere appunto; nel secondo, invece, è necessaria una legge che non preveda una sì larga facoltà discrezionale. Il condono si concede o non si concede. Sono del parere che si debba formulare una proposta concreta per limitare le facoltà del Ministro onde concedere il condono nella pienezza del suo significato.

MURGIA. Il carattere dei provvedimenti di elemenza è quello della universalità senza eccezioni. Se nel campo penale esistono delle eccezioni, nel caso in esame, trattandosi della medesima specie di infrazione – se pure ispirata da motivi diversi –, eccezioni non dovrebbero esisterne. E qui mi sia consentito di fare due considerazioni.

Se si parte dal presupposto che il condono deve avere un carattere generale, assoluto, il periodo della sua efficacia deve esser prorogato fino ad oggi, onde evitare una diversità di trattamento fra coloro che sono incorsi nell'infrazione prima della data fissata nel provvedimento e coloro che vi sono incorsi in tempo successivo ma sempre prima della sua applicazione. Per quanto riguarda, poi, il carattere intrinseco dei vari casi, vi è da osservare che ve ne saranno alcuni più, altri meno gravi; ma, partendo dal presupposto della generalità, obbiettività ed assolutezza dell'atto di clemenza, esso dovrebbe essere applicabile a tutti i casi, togliendo al Ministro il potere discrezionale. Diversamente, si creerebbero dei malumori, e l'atto di giustizia si trasformerebbe in una fonte di recriminazioni.

VACCARO, Sottosegretario di Stato per la difesa. In base alla legge citata dall'onorevole relatore, il militare, prima di contrarre matrimonio, ha il dovere di chiedere al Ministero la preventiva autorizzazione. Espletate le pratiche necessarie e valutati gli elementi morali relativi alla persona che deve essere sposata dall'ufficiale, il Ministro sottopone al

Presidente della Repubblica l'autorizzazione stessa. Durante la guerra e nel periodo post-bellico, però, per condizioni del tutto particolari, molti ufficiali, delle diverse armi, hanno contratto matrimonio senza la preventiva autorizzazione. Con questo disegno di legge noi intendiamo ratificare detti matrimoni, onde sanare delle irregolarità Ben s'intende che anche in questi casi debbono essere valutati gli elementi morali della donna; ma è chiaro che noi non intendiamo affatto negare la possibilità di sanare le lamentate situazioni irregolari.

CUTTITTA. Mi associo alla proposta dell'onorevole Carron, così come mi associo alle osservazioni che sono state fatte dall'onorevole Tanasco e da altri circa l'estensione del provvedimento, nel senso di non lasciare al Ministro la facoltà di decidere caso per caso. Come ha rilevato l'onorevole Guadalupi, o il perdono è generale, o è inutile concederlo.

Propongo di sospendere la discussione del presente disegno di legge in modo da poter prima emanare un provvedimento che modifichi il decreto del Capo provvisorio dello Stato del 20 agosto 1947, n. 1514, al quale si riferiscono le norme che stiamo discutendo: diversamente, lasciando cioè al Ministro la facoltà di concedere o meno il condono, non avremo concluso nulla.

DAL POZZO. Perché limitare il periodo di applicazione del condono al 31 dicembre 1948? Possono essersi verificate delle infrazioni nel 1949 o nel 1950; per questo propongo di estendere la proroga fino ad oggi.

Sono d'accordo con l'onorevole Guadalupi circa il criterio da seguire nell'applicazione del condono: che cioè esso non sia lasciato alla facoltà discrezionale del Ministro, ma operi di diritto: e sono altresì d'accordo con l'onorevole Cuttitta per rinviare la discussione ad altra seduta, dopo che sia stato riveduto il complesso della materia.

COPPI ALESSANDRO. Non vorrei che per conseguire determinati risultati, che possono anche essere apprezzabili, si finisse col danneggiare gli interessati. Mi risulta che questo provvodimento è atteso, ed anche con una certa urgenza.

Noi ci preoccupiamo della situazione in cui son venuti a trovarsi diversi ufficiali e sottufficiali, molti dei quali hanno dovuto lasciare il servizio per infrazioni di questo genere. Se noi sospendiamo l'esame di questo disegno di legge, danneggiamo indubbiamente gli interessati.

Fra le altre osservazioni che si potrebbero fare, ve n'è una (i carattere radicale. È stato

detto che non si applica più la disposizione riguardante il vincolo dotale; poco alla volta si potrebbe arrivare all'abolizione dell'autorizzazione per contrarre matrimonio; ma oggi il regolamento di disciplina è quello che è. Ci si formalizza tanto per la facoltà concessa al Ministro di applicare o meno il condono, ma io penso che un Ministro non avrà mai difficoltà a sanare delle situazioni irregolari, a meno che non si trovi di fronte a situazioni estremamente gravi. Comunque, io direi di mantenerci sul terreno pratico; sostituiamo pure la data del 31 dicembre 1947 con una più vicina, io non ho niente in contrario; ma intanto approviamo il provvedimento.

VOCINO. Vorrei chiarire la portata di questa legge. Qui non si tratta che di regolare la posizione di alcuni ufficiali, i quali, per circostanze speciali, hanno contratto matrimonio senza la prescritta autorizzazione: ma queste infrazioni si sono verificate perché particolari motivi hanno impedito ai predetti di chiedere il permesso. Quali sono le conseguenze di chi ha sposato senza permesso? O è stato mandato a casa, oppure è rimasto in servizio: nell'un caso e nell'altro, le conseguenze sono gravi. Difatti, chi è andato a casa si trova praticamente privo di impiego; chi invece è rimasto in servizio, si trova sempre in una situazione irregolare, per cui, eventualmente, la vedova non potrà ottenere la pensione di reversibilità.

Concordo col collega Coppi sulla opportunità di non ritardare l'applicazione del provvedimento e penso che il Ministro non troverà difficoltà a sanare delle situazioni in atto. Più difficile, invece, potrebbe essere la concessione della autorizzazione in determinati casi; ma per esperienza personale posso dire che molto raramente è stata negata l'autorizzazione a contrarre matrimonio.

Sarei dell'avviso di spostare la data di un anno ancora, in quanto mi risulta che proprio nell'anno successivo a quello dell'attuale scadenza si sono verificati 3 o 4 casi di infrazione.

GEUNA. Desidererei prima di tutto riportare la discussione nei suoi termini esatti, perché ho l'impressione che stiamo divagando. Ogni legge si propone uno scopo ben determinato, e quindi nel nostro caso noi non possiamo pretendere di esaminare tutto l'ordinamento dell'esercito italiano per vedere se esso è aderente o meno alle conquiste dei tempi attuali. Noi tutti siamo sensibili alle esigenze nuove sorte con il mutare dei tempi, però, con ciò non è detto che noi dobbiamo scardinare tutto un sistema che, se errato, va cambiato, ma non certo con questa legge.

L'ordinamento attuale va soprattutto riguardato in ordine a quel principio morale al quale si ispira e che ne è forse la ragion d'essere. La divisa ha un prestigio che deve essere mantenuto anche modernizzando l'ordinamento: è l'Istituto che richiede determinate garenzie, onde esigere il rispetto per chi svolge una funzione che si riflette anche sulla vita privata dell'uomo. Perciò, pur aderendo a tutte le iniziative tendenti a ringiovanire l'ordinamento, la stessa vita militare, ritengo che farlo in questa sede sarebbe un assurdo.

Per quanto riguarda il potere discrezionale del Ministro – nel caso specifico – pur non intendendo farne la difesa d'ufficio, ritengo che sia chiara la necessità di un'autorità superiore la quale possa discernere caso da caso e decidere in conformità. È necessario valutare le infrazioni, a seconda del modo e del tempo in cui sono state commesse, a seconda delle ragioni contingenti che le hanno determinate e che quindi possono essere più o meno degne del perdono: ed allora perché accanirsi contro la persona che questa valutazione deve fare ? Quando, poi, questa persona è, in sostanza, il massimo responsabile dell'ordinamento militare!

Quanto alla durata degli effetti di questa legge, è chiaro che essa è stata stabilita in base ad un motivo ben giustificato. Altrimenti, perché non fissarne la scadenza addirittura al 1960? Se è stata stabilita al 1948, ciò è stato perché in determinate regioni, in quel periodo, esistevano delle situazioni ambientali che favorivano, se addirittura non giustificavano, il verificarsi di tali infrazioni. Noi abbiamo sanato delle situazioni createsi nel 1945, che oggi costituirebbero materia di codice penale; ma con ciò non è detto che la legge debba essere una corda elastica: verremmo a capovolgere tutto l'ordinamento sociale: lanceremmo una bomba capace di far saltare in aria lo Stato.

Sono perciò contrario ai sentimentalismi; il Ministro concederà il condono a chi ha mancato per ragioni indipendenti dalla propria volontà; chi ha mancato perché non si è preoccupato della legge non ha diritto al condono.

VACCARO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Preciso che non è il Ministro che concede il condono per il matrimonio contratto senza autorizzazione; il condono è concesso dal Capo dello Stato, su proposta del Ministro.

VALANDRO GIGLIOLA, Relatore. Ho l'impressione che stiamo esagerando la portata della questione. Basta leggere la relazione che accompagna il testo ministeriale per rendersi

conto che è proprio nelle intenzioni del Ministro di concedere, e al più presto possibile, il condono a quei militari che hanno mancato e che, in sostanza, fino al 1947 sono soltanto 7 e nel 1948 altri 3 o 4. E quei sette ufficiali sono stati mantenuti in servizio appunto perché si attendeva questo provvedimento.

Per conto mio, ritengo che non bisogna cadere nell'eccesso dell'indulgenza. Tutta la legislazione che tratta la materia - legislazione complessa, che risale fino al secolo scorso – è rigida soltanto per ciò che riguarda la condotta morale e politica della promessa sposa e le sue condizioni di salute: ora, mi pare che per questi specifici motivi debba essere mantenuto l'obbligo dell'assentimento del Capo dello Stato. Se noi possiamo anche ammettere certi scivolamenti nel periodo bellico e del dopoguerra, a situazione normalizzata s'impone maggior disciplina e fedeltà al dovere. Infine, il condono non dev'essere generale, nel senso che non deve esser dato contemporaneamente a tutti, bensì a piccole dosi: prima c'è stato il decreto del Capo dello Stato che contemplava le infrazioni verificatesi fino al 28 ottobre 1947; poi c'è stato l'emendamento del Senato che ha portato la data al 31 dicembre 1948; ma dopo non dovrebbero esserci ulteriori estensioni. Se mai, un altro provvedimento legislativo provvederà a sanare situazioni che si fossero verificate in quest'ultimo periodo.

Per questi motivi, ritengo che la questione non sia tanto grave e che il provvedimento possa essere approvato nella sua stesura attuale. Se qualche collega vuol presentare un ordine del giorno invitante il Governo a rivedere la legislazione, potrei anche accettarlo.

Desidero infine pronunciarmi anche sulla questione degli agenti di pubblica sicurezza e delle guardie di finanza. Avendo saputo che una sessantina di agenti di pubblica sicurezza hanno contravvenuto al regolamento sul matrimonio, e pensando che casi analoghi si fossero verificati anche fra le guardie di finanza, mi son recata all'Ufficio legislativo del Ministero delle finanze e al Ministero dell'interno e ho trovato che essi sono concordi nell'intendere che sia gli agenti di pubblica sicurezza che le guardie di finanza sono compresi fra i militari delle forze armate dello Stato. Del resto, il provvedimento parla di « Ministro competente », mentre se volesse intendere i militari veri e propri-ed i carabinieri, dovrebbe parlare di «Ministro della difesa ». Il condono delle sanzioni si applica a .tutti i militari di tutte le forze armate; il decreto del Capo provvisorio dello Stato,

da cui ha origine questa legge, parla di « giudizio insindacabile del Ministro competente », donde appare evidente che non risulta riferirsi al Ministro della difesa, ma ad uno qualsiasi dei Ministri a seconda della giurisdizione a cui appartiene il militare colpito dalla sanzione.

CODACCI PISANELLI. Le ultime parole dell'onorevole Valandro sono molto interessanti e intendo perciò richiamare l'attenzione dei colleghi su di esse. Dobbiamo precisare con esattezza se fra gli appartenenti alle forze armate noi comprendiamo anche coloro che fanno parte del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Le osservazioni della onorevole Valandro vanno messe in relazione alla discussione che sorse allorché si trattò di convertire in legge un decreto-legge che parificava, a tutti gli effetti, alle forze armate gli appartenenti alla pubblica sicurezza. Io mi opposi alla conversione in legge di quel decreto-legge, ma la mia opinione fu respinta, e fu così sancita la parificazione della pubblica sicurezza alle forze armate. Perciò io ritengo che l'affermazione della onorevole collega sia esattissima, e ciò servirà per dare possibilità di interpretazione a chi dovrà applicare la legge.

Fatta questa prima precisazione, intendo soffermarmi sull'essenza di questo provvedimento. È un provvedimento di clemenza nei riguardi di alcuni militari che hanno trasgredito a precise disposizioni. Ora, noi vogliamo compenetrarci in alcune particolari situazioni che hanno determinato l'infrazione, ma non dobbiamo trascurare che un numero imprecisato di militari si è trovato dinanzi all'alternativa loro imposta dal sentimento del dovere nei confronti di qualsiazi altro sentimento, ed ha preferito attenersi rigidamente all'applicazione del Regolamento, rinunciando al matrimonio a costo di sacrifici la cui portata non si può valutare. Ora, io posso capire che nel periodo 1946-47, in un periodo immediatamente successivo ad un crollo dei valori morali, possano essere concesse delle indulgenze, ma non sono d'avviso che questa indulgenza debba troppo estendersi. In questo modo noi daremnio uno schiaffo a coloro che si sono attenuti fedelmente al regolamento, che indubbiamente sono in numero superiore. E in democrazia è il parere dei più che va seguito.

Una terza osservazione desidero fare, e riguarda il potere discrezionale del Ministro. La concessione di questa facoltà incontra opposizione, ritenendosi più opportuna una applicazione uniforme. Ma noi non pos-

siamo pretendere di prevedere con assoluta esattezza tutti i singoli casi; rendiamoci conto della situazione e concediamo all'autorità competente una ceria facoltà discrezionale perché possa risolvere ogni singolo caso nel modo più opportuno. D'altra parte, non dimentichiamo che l'idea di ridurre chi amministra a puro esecutore di quanto è stabilito dai legislatori, dal punto di vista dottrinario, non può essere esatta; anche chi amministra deve avere una certa facoltà discrezionale.

Infine, un'ultima osservazione a riguardo del sistema vigente nelle forze armete circa il matrimonio, sistema definito arcaico e feudale. Io ritengo che non tutto possa essere totalmente cambiato, me lo consente l'onorevole Azzi; ritengo invece che la questione di principio vada toccata, vada - sia pure incidentalmente – esaminata. Le restrizioni relative agli appartenenti alle forze armate hanno una loro profonda ragion d'essere. L'appartenente alle forze armate è qualcosa di diverso dal semplice impiegato statale, al quale nel passato è stato parificato. L'appartenente alle forze armate dedica tutta la sua vita a questa professione; il suo compito non si esaurisce quando, terminato il servizio, va a divertirsi; no, egli è sempre in servizio: egli ha dedicato la vita alla difesa del propzio paese; e siccome per difesa va intesa anche la difesa del senso dell'onore, un popolo che voglia tutelare il suo onore, non può non richiedere determinate garenzie. E queste restrizioni, questa maggior serietà che noi chiediamo agli appartenenti alle forze armate non sono un principio che possa crollare per mutar di regimi, ma è qualcosa di più fondamentale che un popolo deve sempre curare se vuol curare la propria difesa.

GUADALUPI. Riprendo la parola per sostenere, ancor più fondatamente di prima, i principi che hanno indotto me ed altri colleghi a ritenere che questo disegno di legge, per lo meno nel tibolo, debba essere riveduto.

L'articolo unico del disegno di legge che dovremmo approvere, ci richiame ad una precedente disposizione. Questa disposizione, che noi dobbiamo tenere a base dell'attuale legge, dev'essere esattamente inquadrata nel tempo e nell'attività legislativa che in quel tempo si esplicava. Noi oggi dovremmo puramente e semplicemente prorogare i termini di applicazione di un provvedimento di condono, la cui struttura ed il cui merito sono già stati formulati da un decreto del Capo provvisorie dello Stato emesso in periodo eccezionale, il 20 agosto 1947. A questo proposito, debbo ripetere un concetto da me

espresso in altra occasione, e che cioè noi non dobbiamo eccessivamente preoccuparci dell'attività legislativa del periodo eccezionale dell'Assemblea Costituente: siamo noi il primo legislatore democratico il quale, nel valutare i vari problemi economici, politici e sociali, deve dare la sua impronta alla legge, sì che noi, in questa circostanza come in qualsiasi altra circostanza in cui fosse richiamato un precedente provvedimento, dobbiamo trarre da quel provvedimento tutto ciò che vi è di buono e di attuale, trascurando il resto.

Le mie affermazioni sono sostenute da questo motivo. Il titolo del decreto del Capo provvisorio dello Stato dice: « Condono delle sanzioni inflitte o da infliggere per infrazioni alla legge sul matrimonio ». Ora io mi richiamo a quanto opportunamente, col suo senso critico di ottimo penalista, faceva osservare l'onorevole Murgia assecondato dall'onorevole Tanasco. Non può esistere una duplice concezione del condono. Esso va inteso come una disposizione in base alla quale il cittadino è messo nella condizione di riabilitarsi, di riprendere in pieno tutte le sue prerogative, tutte le sue facoltà; non può esistere una distinzione sottile tra condono applicabile in sede penale e condono applicabile in sede amministrativa per coloro i quali sono militari di carriera, ecc. Nella premessa del decreto sono richiamate alcune leggi: la prima è lo Statuto: «visto l'articolo 8 dello Statuto ». Se allora il Governo - il Ministro della difesa di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro ha creduto doverosamente di premettere « Visto lo Statuto », lo ha fatto perché non poteva non attenersi ai principî informatori che in quell'epoca regolavano la vita del nostro paese; ma oggi non possiamo, col richiamare e approvare quel vecchio decreto, approvarne lo spirito informatore, perché le condizioni sono profondamente cambiate; dobbiamo bensì valutare questo disegno di legge alla luce della nuova Costituzione repubblicana. Ove questo non facessimo, sviliremmo completamente la nostra attività. la nostra funzione, il nostro prestigio di Parlamento democratico e repubblicano. Sicché, a mio avviso, noi dobbiamo ispirare la legge a quelle libertà fondamentali che sono sancite nella nuova Carta costituzionale.

Ma c'è di più. Se noi approviamo il disegno di legge così com'è – la durata di un anno o due non conta – noi veniamo a scardinare completamente i principi basilari su cui si fonda il nostro diritto. Noi oggi ammettiamo oppure no un provvedimento di condono?

Ebbene, il condono altro non è che un provvedimento di clemenza che, in fase esecutiva, è affidato agli organi a ciò adibiti, ma che non può, a giudizio insindacabile dell'organo esecutivo, essere non applicato. Il giudizio insindacabile può essere frutto di letizia o di avversione o di cattive informazioni; quanti casi del genere conosciamo?

Ora, se al Ministro si dà la facoltà discrezionale, le sue decisioni possono essere falsate da tanti motivi. Ecco perché noi dobbiamo dare una direttiva chiara, precisa, che non si presti a diverse interpretazioni.

Concludo col ripetere che non mi sento di dare la mia approvazione ad un provvedimento che non ritengo ispirato ai principi della Carta costituzionale. Se il principio del condono noi vogliamo applicare non dobbiamo sottoporlo ad alcuna limitazione.

CODACCI PISANELLI. È stato detto dall'onorevole Guadalupi che una differenza tra sanzioni penali e sanzioni amministrative non esiste. Debbo precisare che la differenza tra sanzione penale e sanzione amministrativa è concordemente ammessa, ed essa è proprio alla base del disegno di legge che noi stiamo per approvare. Perché se questa differenza non ci fosse, se ci riferissimo unicamente a sanzioni penali, allora la procedura da seguire sarebbe ben diversa.

Quanto poi alle preoccupazioni per la insindacabilità del giudizio del Ministro, mi permetto di ricordare all'onorevole Guadalupi che il decreto in questione è del 1947 e la Costituzione repubblicana è entrata in vigore il 1º gennaio 1948; pertanto, qualunque provvedimento, anche se precedentemente sottratto al sindacato giurisdizionale, diviene impugnabile in base all'articolo 113 della Costituzione.

Per queste ragioni, ritengo che il disegno di legge possa essere approvato

MEDA. Ritengo che la discussione stia oltrepassando il limite imposto dalla portata del provvedimento. Lo scopo del disegno di legge è ben preciso: prorogare un termine previsto da un decreto emanato dal Capo provvisorio dello Stato nel 1947. Non si deve, quindi, entrare nel merito; ma soltanto esaminare l'opportunità o meno di tale proroga. Se si vorrà affrontare il problema da un punto di vista più generale, bisognerà farlo con un nuovo disegno di legge o con una proposta di iniziativa parlamentare; ma, in ogni caso, io ritengo che il disegno di legge sullo stato degli ufficiali consideri anche questo problema.

In sostanza, i colleghi debbono convincersi che soltanto in casi eccezionalissimi le

autorizzazioni a contrarre matrimonio vengono negate: e in questi casi l'amministrazione si regola come si regolerebbe un genitore, per non mettere un figlio in una situazione della quale dopo poco dovrebbe pentirsi. Nega il permesso soltanto dopo aver vagliato a lungo, dopo istruttorie ed indagini che hanno ben chiarito la situazione che si verrebbe a creare. Mi pare, quindi, che da questo lato non ci sia motivo di preoccupazione.

Sono favorevole all'emendamento proposto dal collega Carron, che porta al 1949 il termine del beneficio, in quanto, se una sanatoria deve esserci, è bene che sia completa, senza badare se la infrazione è stata commessa un anno prima o un anno dopo. In effetti, il maggior numero di infrazioni si è verificato negli anni immediatamente successivi alla guerra; ma anche dopo il 1946 c'è forse qualche situazione degna di essere benevolmente esaminata.

Ora, io voglio dire che non si pone eccessivo rigore nella valutazione delle singole situazioni in questa materia; e del resto non credo che si siano verificate molte infrazioni fino a tutto il 1949. Forse il relatore è in grado di dirci quanti sono i casi che dovrebbero essere sanati a tutto il 1949.

VALANDRO GIGLIOLA, Relatore. Non è stata fatta una statistica vera e propria; comunque non esistono molti casi: quattro o cinque sono tuttora dispensati dal servizio, mentre sette sono ancora in servizio.

MEDA. Quindi sarebbe opportuno estendere il termine a tutto il 1949, anche perchè, dopo tale anno, siamo entrati in piena normalità ed è quindi giusto pretendere il rispetto della legge.

Per quanto riguarda l'assentimento preventivo al matrimonio, io sono del parere che sia opportuno mantenerlo; è già molto che sia stato tolto il vincolo dotale, e ciò giustamente in quanto non è detto che quando c'è il denaro ci sia anche la moralità: infatti può esservi gente di condizione misera, ma moralissima e viceversa.

Concludo col riaffermare la opportunità che. anche per spirito democratico, il condono venga esteso a tutto il 1949.

AZZI. Riprendo la parola per rilevare una contraddizione nella quale mi sembra sia caduta la maggioranza. L'onorevole Spiazzi, infatti, sostiene che le attuali disposizioni restrittive sul matrimonio servono a tutelare la moralità; l'onorevole Tanasco, invece, è del parere di rendere il condono tassativo, perentorio, senza concedere facoltà discrezionali al Ministro della difesa.

Io posso anche essere d'accordo con l'onorevole Spiazzi, ma trovo che le sue affermazioni contrastano con quanto sostiene l'onorevole Tanasco; infatti se aderissimo alla tesi di quest'ultimo, noi verremmo ad annullare la tutela della moralità alla quale ha fatto appello l'onorevole Spiazzi, perché la facoltà concessa al Ministro tende appunto a discernere caso da caso, onde evitare di sanare delle situazioni palesemente amorali.

Perciò confermo la mia opinione che il disegno di legge che ci è stato presentato debba essere approvato nella sua attuale struttura e mi associo alla proposta dell'onorevole Meda di estendere la proroga fino a tutto il 1949.

PRESIDENTE. Ci troviamo ancora una volta davanti a quel famoso bivio: tutela dell'istituzione, o tutela del singolo, e le opinioni in materia possono essere contrastanti.

In un primo tempo le restrizioni erano enormi; la figlia di un negoziante non poteva essere sposata da un ufficiale, perché non appartenente ad una classe sufficientemente elevata; poi, a poco a poco, si è giunti alla fase attuale. E in questa fase l'amministrazione si preoccupa di due cose: della tutela dell'onorabilità della famiglia militare e di quella dei singoli. A quest'ultimo proposito si verificano delle situazioni angosciose in cui è necessario difendere dei disgraziati che vogliono sposare donne tubercolotiche, o assette da altre gravi malattie. Ci sono, naturalmente, casi particolari, ma si tratta di eccezioni. E qui mi rivolgo all'onorevole Azzi ed a quanti altri hanno vissuto nell'Esercito: per il decoro dell'uniforme, vedreste volentieri le vostre mogli in compagnia di donne la cui reputazione non rientrasse nella concezione media della moralità?

Questo criterio, d'altronde, è seguito nelle Forze armate di quasi tutti gli Stati; ed allora perché negare al Ministro la facoltà di concedere il suo assentimento al matrimonio?

Il condono, poi, è visto sotto un aspetto ancora più largo, e difficilmente si daranno casi in cui esso possa esser negato: ma lasciamo al Ministro, che è il capo dell'amministrazione militare, il diritto di tutelare l'onorabilità della famiglia militare e, talora, anche dei singoli. Questo è il punto. Se noi tale onorabilità intendiamo tutelare, dobbiamo capire che è assolutamente necessario far ciò.

Sulla questione del termine più o meno prolungato, non mi pronuncio: ma badate

che ciò che ha detto l'onorevole Codacci Pisanelli è giusto. Nel nostro caso ci sono molti che si sono attenuti rigidamente alla disciplina militare – ciò che noi tutti invochiamo – e ci sono alcuni che hanno pensato che un giorno avrebbero ottenuto una sanatoria.

Ritengo pertanto che il disegno di legge meriti veramente di essere approvato, salva restando la possibilità di prendere in considerazione gli emendamenti proposti.

BOTTONELLI. La mia parte è favorevole al disegno di legge sottoposto al nostro esame, per la considerazione che debbono essere sanate delle situazioni determinate da avvenimenti eccezionali. Siamo d'accordo perfettamente con la proposta avanzata dal collega Carron – proposta che avremmo avanzata noi se non la avesse fatta lui – di prorogare al 31 dicembre 1949 la validità del beneficio, al fine di comprendere nel condono quegli altri pochi casi che si sono ancora verificati.

Detto questo, però, io sento il dovere di aggiungere qualcosa per sottolineare le affermazioni del generale Azzi, in dissenso con altre che sono state fatte. Mi rendo conto del come in questa sede i militari particolarmente sostengano con molto calore il problema della tutela della moralità - che d'altra parte è un problema generale e non solamente riguardante le Forze armate - per avallare la tesi del preventivo assentimento al matrimonio. Evidentemente, questo contrasta con lo spirito e con la lettera della Costituzione italiana, di cui dobbiamo fondamentalmente tener conto. Il cittadino che fa parte delle Forze armate non cessa per questo di avere la pienezza dei suoi diritti, in una questione così delicata che non può che dipendere dalla sua coscienza. Io non so, e chiedo ai competenti di illuminarmi, se esista una disposizione particolare di regolamento che valga a tutelare la moralità della famiglia di un componente delle Forze armate in qualsiasi momento. Perché io non ritengo che la moralità delle Forze armate si tuteli soltanto con la scelta della sposa da parte del militare...

PRESIDENTE. Esiste una prassi, secondo cui è vigilata.

BOTTONELLI. E allora, se esiste una vigilanza a tutela della moralità della famiglia del militare, dovrebbe cessare questa preoccupazione preventiva per cui si sottopone ad un giudizio la scelta della sposa. Io mi rendo conto di questo senso, morale che muove i militari – e lo giustifico – ma non illudiamoci che bastino queste disposizioni a raggiungere lo scopo. La moralità dell'Esercito dipende dal livello morale dell'ambiente in cui esso si muove, che è poi quello di tutto il paese, e dipende dalla situazione economica, politica e sociale. E quando dico ambiente non intendo riferirmi semplicemente ad una legge. Comunque, io dichiaro che noi approviamo questo disegno di legge per le ragioni che ne costituiscono la base, con la speranza che il Ministro della difesa si faccia promotore di un ulteriore disegno di legge col quale venga abolita questa sopravvivenza di antiche bardature che, di fatto, non riescono a tutelare validamente la moralità che si vuol difendere, ma costituiscono una precisa e sensibile limitazione delle libertà individuali del cittadino. Lo approviamo anche perché, come giustamente è stato sottolineato dal collega Codacci Pisanelli, il giudizio del Ministro non è insindacabile, ma è passibile di ricorso al Consiglio di Stato in base all'articolo 113 della Costituzione.

TANASCO. L'onorevole Azzi mi ha attribuito l'intenzione di formulare una proposta di emendamento. In realtà, io, nel mio intervento, mi son limitato ad un rilievo. Avevo, cioè, proposto alla meditazione dei colleghi il carattere particolare della denominazione di questo provvedimento di legge, di questo condono, che avevo qualificato come un condono sui generis. Questo mio intervento ha provocato una discussione molto vasta e molto interessante che è andata al di là dei precisi limiti del provvedimento legislativo.

Siccome ritengo che effettivamente bisogna provvedere, e presto, per le considerazioni esposte da parecchi nostri colleghi, dichiaro che voterò a favore, lasciando impregiudicate eventuali inizialive su un campo più vasto.

CUTTITTA. Ritiro la proposta di sospendere la discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

VACCARO, Sottosegretario di Stato per la difesa. La discussione è andata al di là dei limiti di questo disegno di legge. Essa doveva limitarsi alla estensione o meno del termine per l'applicazione del condono.

Sono contrario alla estensione del provvedimento fino al 1951, appunto perché sarebbe un cattivo esempio ed un precedente non del tutto tranquillizzante. Come ha detto il nostro Presidente, qui si tratta di tutelare la istituzione e l'onore anche del nostro Esercito. Voglio citarvi un esempio. Un ufficiale, per circostanze particolari – v'era di mezzo anche un figlio – fu costretto a sposare una donna discussa; l'autorizzazione fu concessa, ma, appena contratto matri-

monio, quest'ufficiale fu messo da parte da tutti i suoi colleghi, sicché dopo un anno fu costretto a dimettersi.

GUADALUPI. Faccio mia la proposta di sospensiva ritirata dall'onorevole Cuttitta.

PRESIDENTE. Sta bene.

COPPI ALESSANDRO. Credo che la proposta, così come è formulata dall'onorevole Guadalupi, con tutto il rispetto per l'egregio e valente collega, sia intempestiva. L'onorevole Guadalupi potrebbe proporre di non passare agli articoli, ma come si fa a giustificare una proposta di rinvio adducendo il motivo che dev'essere presentato un altro disegno di legge? Comunque ora egli non può chiedere la sospensiva, essendo chiusa la discussione generale, ma, senmai, formulare un ordine del giorno motivato di rinvio.

GUADALUPI. Trasformo, allora, la proposta in un ordine del giorno di sospensione della discussione in attesa di una proposta di legge di iniziativa parlamentare che integri il disegno di legge ministeriale.

COPPI ALESSANDRO. Ma finché la proposta non c'è, come possiamo noi rinviare la discussione del disegno di legge? Comunque, non insisto sulla mia osservazione.

VALANDRO GIGLIOLA, Relatore. Sono contraria all'ordine del giorno di sospensione per i motivi che ho addotto precedentemente.

VACCARO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Sono contrario all'ordine del giorno di sospensione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno dell'onorevole Guadalupi.

(Non è approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo unico che è così formulato:

« Il condono delle sanzioni inflitte o da infliggere ai militari per infrazioni alle disposizioni di legge sul matrimonio, disposto con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1514, si applica, con le modalità ed alle condizioni previste nel decreto stesso, anche alle infrazioni commesse dal 1º marzo 1947 al 31 dicembre 1948 ».

L'onorevole Carron ha presentato due emendamenti all'articolo unico il primo dei quali, che vuole essere una precisazione per quanto concerne la inclusione delle guardie di finanza e di pubblica sicurezza fra i beneficiari del condono, è così concepito:

« sostituire le parole: ai militari con le altre: agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi militarmente organizzati »;

mentre il secondo ha lo scopo di portare al 31 dicembre 1949 il termine stabilito nel 31 dicembre 1948.

Richiamo l'attenzione della Commissione sul primo emendamento. Se noi vogliamo rimanere nel puro ambito del Ministero della difesa, allora il provvedimento non si estende alla pubblica sicurezza èd alle guardie di finanza; se intendiamo fare un passo in più ed estendere il provvedimento, allora è necessario prendere ulteriori contatti e modificare l'articolo unico.

Se noi crediamo che la nostra volontà sia quella di estendere il provvedimento, dobbiamo pregare il rappresentante del Governo di prendere gli opportuni contatti perché si possa votare con sicurezza sull'emendamento.

AZZI. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento perché ho l'impressione che un accordo esista, in quanto il disegno di legge è stato presentato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con quello delle finanze: l'intervento del quale ultimo è giustificato, evidentemente, dai riflessi che il condono dovrebbe avere nei confronti delle guardie di finanza. Il Ministro dell'interno non appare menzionato perché, come l'onorevole Codacci Pisanelli ci ha chiarito, le guardie di pubblica sicurezza fanno parte istituzionalmente delle Forze armate.

PAGLIUCA. A me pare che il disegno di legge riguardi soltanto una proroga nel tempo del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 20 agosto 1947. Ora, se il decreto si riferisce esclusivamente alle Forze armate, noi non possiamo estendere il beneficio anche ad altri corpi militarizzati, altrimenti avrenmo concesso il condono per un certo periodo – cioè fino al 1º marzo 1947 – soltanto ed esclusivamente agli appartenenti alle Forze armate, mentre successivamente il condono lo avrenmo esteso anche ai corpi militarizzati.

TANASCO. È un provvedimento estensivo, non innovativo.

CODACCI PISANELLI. Non ricordo con esattezza come si svolse la discussione in occasione della conversione in legge di quel decreto al quale ho accennato in precedenza; ricordo soltanto che io sostenevo che la pubblica sicurezza non apparteneva alle Forze armate dello Stato, ma la mia tesi fu respinta. Il decreto legge parlava in generale, di « equiparazione ». Ora è bene precisare, perché se respingiamo l'emendamento Carron, le guardie di pubblica sicurezza, in base a quel decreto, potranno dire che esse appartengono

alle Forze armate e che quindi hanno diritto al condono.

MEDA. Voterò contro l'emendamento Carron, perché noi siamo in sede di proroga del decreto del Capo provvisorio dello Stato e quindi non possiamo entrare nel merito, né tanto meno possiamo invadere un campo che non è il nostro. Difatti, mentre per le guardie di finanza, in materia di matrimonio si seguono le stesse norme che vigono per l'esercito, per la polizia e per gli agenti di custodia esistono norme diverse.

Praticamente, quindi, noi dobbiamo approvare il disegno di legge così come esso è formulato. Per me, la polizia non è forza armata.

CARRON. Nel presentare l'emendamento non era mia intenzione estendere gli effetti di un decreto che già aveva avuto applicazione, ma semplicemente intendevo che fosse chiaro a noi stessi ciò che il decreto voleva dire.

Pertanto potremmo rinviare la discussione ad una prossima seduta, perché il Governo ci dica per quali Corpi militari o militarizzati quel decreto ha effetto; e perché ci esponga il parere dei Ministri dell'interno e delle finanze. Eventualmente io potrei ritirare il mio emendamento se si rivelasse superfluo.

COPPI ALESSANDRO. Vorrei mettere in rilievo quanto osservato dall'onorevole Meda, che è di somma importanza: l'ordinamento delle guardie di pubblica sicurezza e quello delle guardie di finanza costituiscono materia che esula dalla nostra competenza.

CARRON. Contesto la affermazione dell'onorevole Coppi, perché abbiamo votato, proprio in questa Commissione, alcuni disegni di legge riguardanti le guardie di finanza.

MEDA. Per determinati argomenti, la guardia di finanza si richiama all'Esercito.

GUERRIERI FILIPPO. Come giustamente osservava il collega Pagliuca, qui non si tratta di entrare nel merito, ma soltanto di estendere la validità del decreto nel tempo senza intaccarne la sostanza.

PAGLIUCA. È evidente che noi non possiamo dare l'interpretazione autentica di quel decreto che non è stato emanato da noi; ma tale interpretazione non è nemmeno necessaria, in quanto, ripeto, il disegno di legge che esaminiamo deve sempre riferirsi a quel decreto.

VALANDRO GIGLIOLA, Relatore. Le osservazioni dell'onorevole Codacci Pisanelli

hanno anticipato le mie. Io debbo aggiungere che dalle informazioni assunte mi risulta che gli agenti di pubblica sicurezza hanno beneficiato del condono fino al 28 febbraio 1947: il che vuol dire che il decreto del Capo provvisorio dello Stato, al quale dobbiamo necessariamente riferirci, comprendeva anche quella categoria di militari. Posso aggiungere che non sarebbero molti gli ufficiali e sottufficiali che verrebbero a beneficiare del condono, mentre gli agenti sarebbero una sessantina: e questa differenza, notevole nel numero, fra i soldati e gli agenti deriva dal fatto che mentre per i soldati ci si riferisce soltanto a quelli di carriera (che sono pochissimi), per gli agenti ci si riferisce a tutti, perché sono tutti di carriera.

Sono pertanto favorevole al primo emendamento Carron perché sono certa che i Ministri competenti non avranno alcuna obiezione da fare.

VACCARO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Non posso accettare l'emendamento perché dovrei chiedere il parere ai Ministri dell'interno e delle finanze, da cui dipendono rispettivamente le guardie di pubblica sicurezza e quelle di finanza.

GUADALUPI. Penso che il rinvio di qualche giorno non possa nuocere a chi attende da anni.

PRESIDENTE. È stata presentata formale proposta di rinvio della discussione ad una prossima seduta. Noi preghiamo il relatore di informarci, dopo aver sentito i Ministeri dell'interno e delle finanze, se il decreto è applicabile anche ai militari che rientrano nella loro giurisdizione, perché ritengo che la maggior parte dei colleghi abbia dei dubbi; io stesso ne ho. Molto probabilmente, quando la discussione sarà ripresa, tutti i dubbi saranno chiariti ed allora potremo votare quest'articolo con cognizione di causa.

CODACCI PISANELLI. Prego l'onorevole relatore di accertare se la Commissione in sede legislativa, possa occuparsi di un decreto del Capo provvisorio dello Stato, che non è un decreto legislativo, ma soltanto un atto amministrativo.

Io sono favorevole al rinvio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio.

 $(\dot{E} approvata).$

La seduta termina alle 11,55.